

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

PALERMO

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, nella seduta del 23/03/2023

PREMESSO

- che il novellato art. 179-ter disp. att. c.p.c. prevede che il professionista interessato all'iscrizione nell'elenco dei delegati alle vendite per le esecuzioni immobiliari debba avere alternativamente i seguenti requisiti:

- 1) aver svolto negli ultimi cinque anni almeno dieci incarichi come delegato alle vendite;
- 2) essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144;
- 3) in alternativa, aver partecipato ad un corso organizzato dal CNF, dagli Ordini professionali, dall'Università o da associazioni maggiormente rappresentative specializzate in materia;

- che non sono attualmente pienamente conseguibili i titoli previsti dal comma IV, lettere b) e c), non avendo ancora trovato piena attuazione la normativa sulle specializzazioni forensi e non essendo stati ancora istituiti i corsi per la formazione specifica in tema di procedure esecutive, in difetto della emanazione delle linee guida da parte della Scuola Superiore della Magistratura, peraltro già previste nella abrogata versione dell'art. 179-ter, disp. att. c.p.c., mai entrata in vigore;

CONSIDERATO

- che il requisito previsto dalla lett. a) restringe in modo eccessivo ed ingiustificato il novero dei professionisti in possesso dei requisiti prodromici all'iscrizione, in ragione della difficoltà del conseguimento di dieci incarichi nel quinquennio precedente, interessato peraltro dall'emergenza pandemica, ed al contempo crea disparità tra i professionisti, specie nelle ipotesi in cui tale requisito non sia stato in precedenza rispettato rigorosamente;

RITENUTO

- che il principio dell'equa distribuzione prevista dall'art. 179-quater, disp. att. c.p.c., sfavorisce comunque i professionisti più giovani anagraficamente o di iscrizione, i quali non hanno ancora avuto neppure la possibilità di maturare le esperienze sufficienti a conseguire il requisito di cui alla lett. a);



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

PALERMO

- che la condivisibile esigenza di garantire una gestione delle vendite delegate da parte di professionisti adeguatamente formati ed esperti deve potersi attuare attraverso tutti i percorsi alternativamente previsti dal legislatore, al fine sia di acquisire le maggiori risorse possibili, sia di rispettare l'inderogabile principio di pari opportunità per tutti i professionisti di essere iscritti nell'elenco in oggetto, attraverso il conseguimento alternativo di uno dei titoli predetti;
- che, ad oggi, l'attuazione delle disposizioni in parola alle condizioni esistenti comporterebbe una sostanziale disapplicazione in concreto delle lett. b) e c) della suddetta norma;
- che, ancora, nella attuale condizione di impossibilità di ottenere i requisiti previsti dalla normativa per carenze non imputabili ai professionisti, la previsione del rinnovo triennale dei suddetti elenchi – corredata dalla formazione degli stessi, allo stato, attraverso il solo requisito fondato sull'esperienza pregressa – risulta ancor più pregiudizievole per i professionisti attualmente esclusi, i quali, quand'anche nelle more conseguissero gli altri titoli, dovrebbero attendere lo spirare del triennio per potersi iscrivere, con ogni conseguente, intuibile, nocumento per i professionisti esclusi e con ogni connesso ingiustificato vantaggio per coloro che – nel silenzio del legislatore – hanno in precedenza conseguito deleghe così raggiungendo il numero minimo previsto dal testo dell'art. 179 ter disp att. c.p.c. nuova formulazione;
- che la realtà superiormente rappresentata finisce per svilire e disincentivare la professionalizzazione e la formazione continua dell'avvocatura, creando ulteriori concentrazioni di mercato;
- che le criticità superiormente rappresentate rischiano di causare la paralisi del settore delle Esecuzioni Immobiliari e comunque gravi rallentamenti delle procedure per la inevitabile carenza di Professionisti iscritti nell'Elenco ed al contempo di concentrare in pochi soggetti la gestione delle deleghe alle vendite in spregio al principio dell'equa distribuzione sopra richiamato;

ESPRIMENDO

seria preoccupazione per le sopra paventate conseguenze derivanti dall'entrata in vigore dell'art. 179-ter, comma V, disp. att. c.p.c.,



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

PALERMO

CHIEDE

Al Ministro della Giustizia di dare impulso, affinché intervenga con provvedimento d'urgenza al fine di:

- sospendere o rinviare l'entrata in vigore della norma in questione, anche con l'emanazione di norme transitorie utili alla temporanea proroga degli elenchi ad oggi esistenti, nell'attesa del perfezionamento dell'iter per il conseguimento dei titoli indicati alla lettere b) e c),
- modificare in ogni caso in senso di gran lunga meno restrittivo il requisito di cui alla lettera a) diminuendo il numero degli incarichi ivi previsto ed aumentando il periodo da prendere in considerazione ai fini del calcolo;

CHIEDE ALTRESI'

- che il Presidente della Scuola Superiore della Magistratura, nelle more, adotti con sollecitudine, in forza dell'avvenuta entrata in vigore dell'art. 179-ter, disp. att. c.p.c., le linee guida e i criteri che dovranno essere seguiti dal CNF, dagli Ordini Forensi, dalle Università e dalle Associazioni maggiormente rappresentative per l'organizzazione dei corsi abilitanti di cui alla lett. c) della citata disposizione.

Ed ancora, nelle more dell'adozione delle superiori iniziative

AUSPICA

- che il Presidente del Tribunale di Palermo, preso atto delle superiori considerazioni, voglia adottare i provvedimenti indifferibili ed urgenti tesi a superare le problematiche superiormente esposte e volti a consentire il pieno rispetto delle pari opportunità dei professionisti, valutando, ad esempio, di mantenere valido l'elenco già costituito ovvero, in via alternativa, una volta effettuato il primo popolamento secondo la nuova normativa, valutando l'opportunità di consentire eccezionalmente (date la eccezionalità della questione) la riapertura dei termini per l'iscrizione all'Elenco con cadenza semestrale o comunque non appena risulteranno depositate un numero ragionevole di richieste di professionisti in possesso dei requisiti *ex art. 179-ter*, comma V, disp. att. c.p.c..

Dispone che la presente delibera sia trasmessa al Ministro della Giustizia, al Presidente della Scuola Superiore della Magistratura, al Presidente del Tribunale di Palermo, al Presidente del




CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

PALERMO

Consiglio Nazionale Forense ed al Coordinatore dell'Organismo Congressuale Forense,
all'Unioni Regionali degli Ordini Forensi e a tutti i Consigli dell'Ordine d'Italia.

Il Consigliere Segretario

Avv. Antonio Rizzuto



Il Presidente

Avv. Dario Greco

